

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6251 del 29/11/2023
Oggetto	Ditta BIORG S.r.l., Via Corticella n. 21, Spilamberto (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6493 del 29/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **BIORG S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA CORTICELLA n. 21 IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO) (RIF. INT. N. 148 / 03967341201)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2973 del 10/06/2022** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Biorg S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità del gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo);

richiamate la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** e la **Determinazione n. 5093 del 05/10/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA;

richiamata la comunicazione della scrivente prot. n. 208053 del 20/12/2022, con la quale si forniva interpretazione autentica della prescrizione di cui al punto D2.8.32 dell'Allegato I all'AIA, specificando che:

- a) il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili individuato per "FORSU" e "altri rifiuti" deve intendersi come **valore indicativo**, da rispettare in termini di media giornaliera su base annuale dei rifiuti ingressati, ammettendo anche una **flessibilità del +/-20%**, analogamente a quanto previsto per il quantitativo totale annuale di rifiuti trattati;
- b) è necessario che il gestore fornisca in sede di report annuale i dati necessari a dimostrare il rispetto dei quantitativi massimi di rifiuti conferibili in termini di media giornaliera su base annuale, come indicato al precedente punto a).

Con la medesima nota si comunicava pertanto che la prescrizione in questione sarebbe stata modificata di conseguenza alla prima occasione utile di aggiornamento dell'autorizzazione;

richiamata la comunicazione della scrivente prot. n. 88268 del 19/05/2023, con la quale, a seguito di segnalazioni di ricadute odorigene, si richiedeva al gestore di provvedere a **comunicare tempestivamente le operazioni di "manutenzione straordinaria" che possano avere impatti ambientali (in particolare odorigeni)** mediante specifica relazione da trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Spilamberto, nella quale siano indicate:

- la data di inizio e presunta conclusione,
- le informazioni tecniche necessarie per descrivere le operazioni da eseguirsi,
- l'evento che ha determinato la necessità dell'intervento,
- la natura e la quantità dei materiali da movimentare e la loro destinazione finale.

Si precisava inoltre che tale richiesta sarebbe stata introdotta in AIA come prescrizione specifica alla prima occasione utile di aggiornamento dell'autorizzazione;

richiamata la nota pervenuta dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 144109 del 23/08/2023, con la quale, a seguito di un sopralluogo straordinario effettuato presso l'installazione in oggetto, si ricordava che:

- secondo quanto previsto al punto D2.5.16 dell'Allegato I, la Ditta è autorizzata a scaricare i reflui industriali direttamente nell'impianto di depurazione pubblica di Spilamberto nel rispetto dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 con una deroga per il parametro "*cloruri*" a **1.600 mg/litro**;
- secondo quanto previsto al punto D2.5.17 dell'Allegato I, il limite per il parametro "*cloruri*" può essere ulteriormente derogato a **3.200 mg/litro nei mesi da novembre ad aprile**, ma che qualora il bollettino sullo stato di idrologico dei corsi d'acqua regionali riferiti al fiume Panaro per la stazione di Spilamberto, rispetto al deflusso minimo vitale (DMV), disponga il divieto temporaneo dei prelievi in due rilevazioni consecutive, il gestore è tenuto a riportare lo scarico nel rispetto della deroga a 1.600 mg/litro entro 72 ore sino al normalizzarsi della situazione.

Alla luce di quanto riportato, il Servizio Territoriale suggeriva l'opportunità di prescrivere l'obbligo per il gestore di **registrare la verifica dello stato idrologico del corso d'acqua fiume Panaro** per la stazione di Spilamberto, propedeutica alla valutazione degli autocontrolli della Ditta trasmessi con i report annuali.

Si ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione del presente atto per **modificare di conseguenza la prescrizione di cui al punto D2.5.17**;

richiamata la comunicazione della scrivente prot. n. 151735 del 06/09/2023 con la quale, alla luce di segnalazioni di disturbo odorigeno e in considerazione degli esiti di ispezioni straordinarie effettuate presso l'installazione in oggetto e di documentazione fornita dal gestore, si è rilasciato nulla osta all'esecuzione diretta di alcuni interventi di contenimento delle emissioni odorigene e si è comunicato che si sarebbe provveduto ad aggiornare le prescrizioni di cui ai punti 42 e 43 della

sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA secondo una nuova formulazione, da intendersi comunque immediatamente valida;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 06/10/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.169854 del 06/10/2023, con la quale il gestore propone alcune modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in:

I. eliminazione di:

- operazione **R13** autorizzata per il **digestato** (rifiuti speciali non pericolosi), che non risulta più necessaria,
- **limite di stoccaggio istantaneo** di 2.500 t indicato per le platee dedicate al digestato, in ragione del fatto che non è fisicamente possibile stoccare tali quantità di digestato;
- indicazione della potenzialità massima di trattamento di **301 t/giorno** per l'operazione **R3** presente al punto 1, lettera b) della Determinazione di AIA, in considerazione del fatto che i limiti giornalieri di trattamento sono già indicati al punto 32 della sezione D2.8 dell'Allegato I.

Di conseguenza il gestore propone di:

- a) modificare il punto 1, lettera b) della Determinazione di AIA, eliminando il riferimento all'operazione R13;
- b) **eliminare** al punto 1, lettera b) della Determinazione di AIA l'**indicazione della potenzialità massima di trattamento R3** di rifiuti speciali non pericolosi (301 t/giorno), mantenendo esclusivamente la capacità di trattamento massima annuale di 70.000 t/anno;
- c) modificare il punto 11, lettera b) della Determinazione di AIA, **eliminando** la richiesta di presentazione della garanzia finanziaria relativa all'operazione R13;
- d) **eliminare** le prescrizioni 25, 26 e 27 della sezione D2.8 dell'Allegato I;

II. conferma anche per la Fase 2 (come già previsto per la Fase 1) della possibilità di **alimentare le due caldaie a servizio dei biodigestori** non solo tramite metano di rete, ma anche **tramite biogas o biometano** prodotti internamente, in considerazione del fatto che tali caldaie sono provviste di doppio bruciatore. Tale intervento permetterebbe di ottimizzare il recupero di biogas in caso di fermo/manutenzione del sistema di upgrading (consentendo di utilizzarlo per mantenere in temperatura il materiale all'interno dei digestori, invece di bruciarlo in torcia), nonché di ridurre il consumo di metano da rete.

L'Azienda propone quindi di:

- modificare quanto indicato nel paragrafo C2.1.1,
- modificare la tabella di cui al punto D2.4.1 in riferimento ai punti di emissione E1 ed E2 a servizio delle caldaie:
 - confermando i limiti di concentrazione massima di "materiale particolato", "ossidi azoto" e "ossidi di zolfo" in caso di alimentazione con metano e applicando i medesimi limiti in caso di alimentazione con **biometano**;
 - introducendo diversi limiti di concentrazione massima in caso di alimentazione con **biogas**, in particolare:
 - ◆ **10 mg/Nm³** per "materiale particolato" (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora),
 - ◆ **450 mg/Nm³** per "ossidi di azoto",
 - ◆ **50 mg/Nm³** per "ossidi di zolfo".
 - ◆ **500 mg/Nm³** per "monossido di carbonio",
 - ◆ **100 mg/Nm³** per "SOV (come C-org. totale)" (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora),

- ◆ **10 mg/Nm³** per “acido cloridrico” (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora),
 - ◆ **2 mg/Nm³** per “acido fluoridrico” (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora),
- tutti riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del **15%**.

Il gestore propone inoltre l’esecuzione di autocontrolli a cadenza **annuale** in questo assetto solo in caso di effettiva alimentazione delle caldaie con biogas;

III. riduzione della frequenza di monitoraggio di pH e temperatura del letto dei due biofiltri da settimanale a **trimestrale**, in considerazione del fatto che:

- il processo non è soggetto a variazione nel corso del tempo, anzi, una volta raggiunte le condizioni di esercizio a regime dell’impianto e dei biofiltri, il funzionamento di questi ultimi tende a stabilizzarsi;
- sono previsti diversi monitoraggi in continuo per il controllo del funzionamento dei biofiltri (verifica del funzionamento dei sistemi di bagnatura a monte dei biofiltri e di umidificazione superficiale del letto filtrante, Δp del letto filtrante, umidità dell’aria in ingresso ai biofiltri);

IV. introduzione di un nuovo serbatoio di gasolio per l’alimentazione dei mezzi che svolgono l’attività di movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto, che si aggiunge al serbatoio fuori terra da 490 litri già esistente.

Si tratterà di un serbatoio in acciaio a singola camicia, collocato fuori terra sotto tettoia e dotato di bacino di contenimento, con una capacità di 4 m³.

In considerazione di questa variazione, il gestore ha aggiornato la documentazione relativa alla “*verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento*” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, confermando comunque che le caratteristiche strutturali e le misure tecniche e gestionali adottate sono in grado di prevenire efficacemente il rischio di contaminazione di suolo e acque sotterranee e che pertanto non sussiste alcun rischio di contaminazione, sia in fase di gestione ordinaria, che in fase di gestione di eventuali eventi accidentali;

V. inserimento tra le sorgenti odorigene oggetto di monitoraggio della nuova sorgente corrispondente alla **tettoia di deposito dei sovvalli**, in considerazione della scelta dell’Azienda di non procedere alla sua tamponatura su tre lati, come inizialmente previsto, ma di realizzare una parziale tamponatura su solo lato longitudinale, costituita dal muro a ridosso del biofiltro, di altezza pari a circa 4 m.

Il gestore coglie inoltre l’occasione per richiedere di inserire un **elenco aggiornato delle sorgenti odorigene sottoposte a monitoraggio periodico**, nonché di **aggiornare** di conseguenza la tabella della **sezione D3.1.15** “Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera” riferita alla Fase 2;

VI. aggiornamento delle planimetrie aziendali, a seguito degli interventi di revamping effettuati e in considerazione delle modifiche comunicate ad ottobre 2023; il gestore precisa che è stato aggiornato il layout di tutte le planimetrie di AIA per tener conto di interventi non significativi che riguardano la variazione della posizione di alcune macchine, in particolare nella zona del serbatoio della soda e dell’upgrading (coerentemente con il posizionamento effettivo dei componenti del sistema di raffinazione del biogas). In particolare:

- è stata aggiornata la *planimetria emissioni in atmosfera*, eliminando l’indicazione del cogeneratore (emissione E3, temporaneamente sospesa), che ad oggi risulta dismesso, come comunicato ad aprile 2022;

- è stata aggiornata la *planimetria dei depositi e degli stoccaggi*, inserendo il secondo serbatoio di gasolio e la variazione di destinazione di un serbatoio di stoccaggio rifiuti. Inoltre, visto l'aumento dei quantitativi di materie prime impiegate nella nuova configurazione della Fase 2, si richiede di **modificare la destinazione d'uso di parte delle aree di stoccaggio di rifiuti non pericolosi** prodotti internamente (DT2 e DT3), per utilizzarle per lo **stoccaggio di materie prime** (DM7 e DM8); in entrambi i casi, le aree di stoccaggio di materie prime saranno fisicamente separate dalle aree di stoccaggio rifiuti ed identificate con apposita cartellonistica;
- è stata aggiornata la *planimetria rete fognaria*, modificando la linea delle acque meteoriche a seguito di verifiche effettuate in campo sulla rete esistente per:
 - l'aggiunta della parte di rete relativa alle aree in cui è localizzata la nuova posa ed il piazzale tra il locale di ricezione FORSU e la tettoia di deposito sovvalli;
 - è stata inserita la rete di recupero delle condense (relative al biogas), del percolato proveniente dai biofiltri e dei reflui dal locale del dissabbiatore, identificata come rete di raccolta di acque di processo;
 - è stata inserita la rete di raccolta del percolato del locale di ricezione FORSU (ricircolo interno al pretrattamento), identificata come rete di raccolta di acque di processo;
- è stata aggiornata la *planimetria delle emissioni sonore* per tener conto delle modifiche di cui al successivo punto *XIV*. Inoltre, è stata eliminata l'indicazione delle sorgenti di rumore associate al cogeneratore (S11C – uscita aria camino cogeneratore e S13 – soffianti cogeneratore);

- VII.* proposta di modifica della formulazione di quanto prescritto al punto D1.2 dell'Allegato I in merito al **monitoraggio in continuo dei cloruri** nelle acque di scarico. In particolare, il gestore propone che si preveda che, al termine dei dodici mesi di monitoraggio successivi alla data di messa a regime dell'installazione nella Fase 2, il gestore debba **analizzare ed elaborare** i dati raccolti in una **relazione** e che debba utilizzarli per valutare l'eventuale necessità di installazione di un impianto di abbattimento della concentrazione dei cloruri;
- VIII.* richiesta di specificare espressamente in autorizzazione che la portata massima di 1.200 Nm³/h autorizzata per i punti di emissione in atmosfera **E9** ed **E11** a servizio delle torce è riferita alla **portata di biogas in ingresso alle torce stesse**;
- IX.* richiesta di poter considerare il valore limite di 40 mg/Nm³ prescritto per i punti di emissione in atmosfera **E4** ed **E5** riferito non a "TVOC", bensì a "**TVOC non metanici**";
- X.* **eliminazione** della prescrizione di cui al punto **D2.4.27** relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene, in quanto già ottemperata con l'invio della documentazione trasmessa il 22/04/2022 ed inoltre la prescrizione fa riferimento ad un termine temporale per la trasmissione dei risultati ("*entro 14 mesi dalla data di rilascio del provvedimento in oggetto*") che può risultare fuorviante;
- XI.* **prolungamento** del termine entro cui i rifiuti putrescibili scaricati nel capannone di ricevimento FORSU devono essere avviati a lavorazione, estendendolo da 24 ore a **3 giorni dal conferimento**. Questo in considerazione del fatto che il locale di ricezione è mantenuto in depressione e le arie aspirate sono avviate al trattamento al biofiltro E4, per cui si ritiene che la modifica gestione richiesta non comporti impatti odorigeni all'interno del sito;
- XII.* aggiornamento delle prescrizioni di cui ai **punti 42 e 43 della sezione D2.4** come da comunicazione prot. n. 151735 del 06/09/2023 di SAC-Arpae, sopra richiamata. A tale proposito, il gestore precisa che la simulazione a cui fare riferimento non dovrebbe essere quella datata giugno 2020, ma quella datata dicembre 2020, che prende in esame sia la Fase 1 (stato autorizzato), sia la Fase 2 (stato di progetto con produzione di biometano);

- XIII.* modifica dei **dettagli costruttivi del biofiltro E5** a servizio del locale centrifughe rispetto a quanto originariamente comunicato. In particolare, procedendo coi lavori di revamping dell'impianto, si è deciso di optare per una soluzione più flessibile e leggera rispetto al cemento armato, utilizzando unità modulari in carpenteria di acciaio, senza variazioni della superficie filtrante netta e quindi della funzionalità del sistema;
- XIV.* in merito all'impatto acustico:
- a) **modifica dell'elenco delle sorgenti sonore** contenuto nel paragrafo C2.1.4, alla luce dei vari aggiornamenti del progetto di revamping. In particolare:
- vengono eliminate le sorgenti S5, S6, S12 e S13 (già dismesse in precedenti modifiche),
 - vengono eliminate le sorgenti S11A, S11B e S11C associate al cogeneratore (disattivato),
 - vengono eliminate le sorgenti S23 e S24, ricomprese nelle sorgenti S3 e S4,
 - vengono aggiornate le denominazioni delle sorgenti S14, S15, S16 e S25,
 - le sorgenti S20 e S22 vengono scorporate nelle coppie di sorgenti S20A-S20B e S22A-S22B, come autorizzato con la Determinazione n. 2973/2022;
- b) **eliminazione degli autocontrolli di livello sonoro al perimetro aziendale**, alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del DPCM 14/11/1997, che riporta *“la verifica del limite di emissione va effettuata in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”*, per cui il gestore ritiene che, ai fini del monitoraggio, siano significativi gli autocontrolli effettuati presso i recettori sensibili individuati. L'Azienda chiede quindi di eliminare la prescrizione D2.7.4 e di modificare la prescrizione D2.7.6, prevedendo l'esecuzione di misure dei livelli sonori solo presso i recettori sensibili;
- XV.* **modifica della destinazione d'uso dei serbatoi e aggiornamento della descrizione delle vasche**, in particolare:
- a) si richiede di poter utilizzare uno dei cinque serbatoi ad oggi destinati allo stoccaggio dei reflui in ingresso (serbatoio **T104**, in acciaio inox da 50 m³) per lo stoccaggio dei nutrienti alimentati alla sezione di depurazione biologica delle acque provenienti dalla centrifugazione del digestato prodotto, per aumentare l'efficienza del processo;
- b) in merito a quanto riportato al punto 4 della sezione C1.2 e nella tabella della sezione C2.1.5 dell'Allegato I, si precisa che:
- la vasca V5 non era prevista dall'assetto impiantistico della Fase 2 e non è più presente;
 - come previsto dal progetto di revamping, sono state installate n. 2 sonde di temperatura all'interno dei digestori (un misuratore in ciascun digestore);
 - sono stati inseriti i due serbatoi di idrolisi previsti dalla Fase 2 per il trattamento della FORSU e dei reflui liquidi;
 - le vasche di stoccaggio dei reflui liquidi da rete fognaria, la vasca di scarico autobotti esterne, la vasca di scarico sottoprodotti, i due sili di stoccaggio sottoprodotti ed i tre sili di pastorizzazione boulle, già indicati come “dismessi”, non sono più presenti;
- XVI.* inserimento del **nuovo codice EER 02.02.03** *“scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”*, da considerarsi compreso nelle 30.000 t/anno autorizzate relativamente alla tipologia “altri rifiuti”.
- Le modalità di gestione del nuovo rifiuto dipenderanno dal suo stato fisico: se conferito come rifiuto liquido, sarà gestito come refluo; se conferito come rifiuto solido, sarà gestito e trattato come previsto per la FORSU.
- Quanto richiesto non comporta alcuna modifica delle modalità di stoccaggio, né variazioni impiantistiche rispetto all'assetto attualmente autorizzato;

- XVII. modifica delle modalità di **gestione del centrato in uscita dalle centrifughe**, che attualmente viene inviato al pozzetto V11 e quindi alla vasca V17, per essere infine convogliato al trattamento biologico. Il gestore propone di:
- far confluire il **centrato direttamente alla vasca V17**, senza passare dal pozzetto V11, grazie all'inserimento di un **by-pass** sulla linea attuale, così da poter riutilizzare il centrato come liquido per la diluizione del rifiuto organico in ingresso nella fase di pretrattamento (in sostituzione di acqua tecnica). Questa variazione non modifica il processo, ma consente di:
 - mantenere separati il centrato caldo in uscita dalle centrifughe e il flusso dei reflui che provengono dal pozzetto V11, avviati alla depurazione biologica;
 - recuperare sia materia, sia calore, con conseguente risparmio energetico, in quanto la diluizione della FORSU con il centrato caldo consente di ridurre la richiesta di calore per riscaldare il materiale all'interno dei digestori e mantenerlo alla temperatura ottimale;
 - dotare la **vasca V17** di una **copertura telescopica**, col duplice scopo di mantenere in temperatura il centrato in vasca, evitando la dispersione di calore, e di evitare la diffusione degli odori;
- XVIII. installazione di **filtri a carboni attivi** sugli sfiati dei serbatoi di raccolta delle condense del biogas, allo scopo di contenere le emissioni odorigene. Si tratta di mini-filtri a secco, fissati alla base del coperchio dei serbatoi, contenenti diversi materiali chimicamente reattivi, che operano selettivamente e sinergicamente nei confronti delle diverse sostanze presenti nell'effluente aeriforme oggetto di trattamento (adsorbente, assorbente e ossidante). L'aria transita nel filtro per pressione propria, senza l'ausilio di ventilatori;
- XIX. richiesta di **eliminare l'indicazione dell'anno di aggiornamento** nella denominazione delle norme tecniche segnalate come metodi di campionamento e analisi di riferimento, al fine di evitare di dover aggiornare l'autorizzazione in occasione di ogni aggiornamento;

dato atto che il 09/02/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 192453 del 13/11/2023, nel quale vengono espresse le seguenti valutazioni in riferimento a ciascuno dei punti sopra elencati:

- **punto I:** si ritiene di **accogliere in parte** quanto proposto dall'Azienda, procedendo a:
 - ~ eliminare l'autorizzazione all'operazione R13 per il digestato,
 - ~ **mantenere** le prescrizioni di cui ai punti 25, 26 e 27 della sezione D2.8, riformulandole in considerazione del fatto che il digestato non sarà più oggetto di messa in riserva, ma di solo ***deposito temporaneo***,
 - ~ **mantenere** l'indicazione prescrittiva della capacità massima giornaliera di **301 t/gg** per l'operazione R3, in considerazione del fatto che i valori di 150 e 110 t/gg fissati al punto D2.8.32 sono da intendersi come **valori indicativi da rispettare in termini di medie giornaliere su base annuale** di rifiuto conferibile, mentre le 301 t/gg corrispondono alla capacità di trattamento massima da confrontare con la soglia fissata al punto 5.3b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 per verificare l'applicabilità della normativa IPPC e identificare la sostanzialità o non sostanzialità di eventuali incrementi di capacità di trattamento proposti;
- **punto II:** si ritiene possibile **accogliere** quanto proposto e quindi ripristinare i parametri di funzionamento già autorizzati per le emissioni in atmosfera E1 ed E2 nella Fase 1;

- **punto III:** stante il contesto di frequenti segnalazioni inerenti problematiche odorigene nell'intorno aziendale, si ritiene che depotenziare in questa fase il sistema di controlli attualmente in essere sugli impianti e le attività potenzialmente connesse ad emissioni odorigene non sia compatibile con l'attuale criticità dello scenario territoriale del contesto. Pertanto **ad oggi non si ritiene possibile accogliere quanto proposto**, rinviando l'eventuale valutazione della modifica in questione all'avvenuta verifica che l'installazione, nella sua configurazione finale, non crei problemi di impatto odorigeno;
- **punto IV:** si ritiene accettabile;
- **punto V:** si ritiene accettabile, cogliendo però l'occasione per prescrivere che i sovvalli siano **stoccati all'interno di container scarrabili a tenuta da mantenere sempre chiusi**, dal momento che la tettoia di deposito dei sovvalli è aperta su più lati e non contenitiva per gli odori;
- **punto VI:** si prende atto degli aggiornamenti delle planimetrie, che risultano coerenti con quanto autorizzato e con le modifiche proposte;
- **punto VII:** si ritiene accettabile che il gestore trasmetta **entro 30 giorni dal termine del periodo di monitoraggio** la propria elaborazione dei dati raccolti, che gli Enti potranno così successivamente valutare;
- **punto VIII:** si prende atto di quanto segnalato, in considerazione del fatto che le due torce si configurano come impianti di emergenza;
- **punto IX:** si ritiene di **non accogliere** quanto richiesto, in considerazione del fatto che l'attuale valore limite corrisponde alla soglia superiore del range BAT-Ael previsto dalla BAT n° 34 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018 (BAT Conclusions per il settore del trattamento dei rifiuti) per il parametro TVOC (*Total Volatile Organic Carbon*);
- **punto X:** si ritiene di **non accogliere** quanto richiesto, in quanto i tempi prescritti per l'ottemperanza della prescrizione D2.4.27 si riferivano chiaramente alla data di rilascio della Determinazione n. 2973 del 10/06/2022, mentre la documentazione trasmessa il 22/04/2022 si riferiva a quanto prescritto al punto D2.4.12 dell'Allegato I alla Determinazione n. 5279 del 22/10/2021 e proprio al momento del rilascio della Determinazione n. 2973/2022 la prescrizione in questione è stata spostata dal punto D2.4.12 al punto D2.4.27, evidenziando in grassetto i termini temporali da rispettare proprio ad indicare la "ripartenza" della citata prescrizione, ritenendo di dare continuità al monitoraggio odorigeno.
 A questo proposito, si sottolinea infatti che i dati del monitoraggio eseguito nel 2021-2022 rendicontati con la nota del 22/04/2022 avevano evidenziato un incremento superiore al 30% delle portate di odore rispetto a quanto inserito nella simulazione presentata a giugno 2020;
- **punto XI:** si ritiene di **non accogliere** quanto richiesto, in considerazione del fatto che:
 - maggiore è il tempo che intercorre tra l'arrivo e la lavorazione della FORSU, più rilevanti diventano le esalazioni odorigene, per cui il prolungamento dei tempi di stoccaggio determina un aggravio al carico di lavoro attualmente sostenuto dal biofiltro E4;
 - si registra ad oggi una situazione critica nell'intorno aziendale legata a ricadute odorigene derivanti dall'installazione.
 Si ritiene che la modifica proposta possa essere eventualmente oggetto di valutazione solo dopo aver verificato che l'installazione, nella sua configurazione finale, non crea problemi di impatto odorigeno;
- **punto XII:** si accoglie quanto proposto, cogliendo l'occasione per riformulare in maniera più precisa alcuni passaggi delle prescrizioni già indicate nella comunicazione di Arpae prot. n.151735 del 06/09/2023;

- **punto XIII:** si accoglie quanto proposto, in considerazione del fatto che l’iniziale progetto di revamping autorizzato prevedeva già la realizzazione in acciaio e che la modifica comunicata non influisce sulla funzionalità del biofiltro;
- **punto XIV:** si accoglie l’aggiornamento delle sorgenti sonore di cui al **punto a)**, mentre **non si ritiene possibile accogliere** quanto richiesto al **punto b)**, in quanto:
 - i recettori sono posti a distanze superiori a 100 m e ricadono in una classe acustica diversa da quella dello stabilimento;
 - come già espresso in un precedente contributo tecnico, considerata la notevole distanza dall’Azienda, i recettori sensibili non sono stati presi a riferimento per l’attività aziendale, in quanto interessati dall’emissione di sorgenti sonore provenienti da altre attività del comparto;
 - dal momento che entro il perimetro aziendale le sorgenti sono da considerarsi in emissione, mentre all’esterno del perimetro sono da considerarsi in immissione, per tutte le installazioni soggette ad AIA è richiesta di prassi la verifica del rispetto del **limite assoluto al perimetro in immissione** nella classe di appartenenza dell’Azienda;
- **punto XV:** si prende atto di quanto segnalato;
- **punto XVI:** si accoglie la richiesta di introduzione del nuovo codice EER 02.02.03, alle seguenti condizioni:
 - si ritiene necessario aggiornare la prescrizione D2.8.35, estendendone l’applicazione anche ad **altri rifiuti solidi in ingresso**, oltre che alla FORSU;
 - dal momento che l’introduzione del codice in questione consentirà di gestire non più solo fanghi costituiti da *rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale*, ma anche scarti, potenzialmente caratterizzati da un elevato carico odorigeno, e considerate le numerose segnalazioni ricevute, nonché i monitoraggi sull’impatto odorigeno in corso e/o da effettuare, è opportuno che il gestore **comunichi mensilmente** ad Arpae i **quantitativi di rifiuti codice EER 02.02.03 in ingresso** allo stabilimento, trasmettendo le **relative schede di omologa** (scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto) **per i primi 12 mesi dall’avvio di tali conferimenti**. A conclusione di tale periodo, dovrà essere presentata una **relazione di approfondimento**, che consenta agli Enti di effettuare valutazioni circa eventuali correlazioni riscontrate tra i quantitativi di tale tipologia di rifiuto gestiti, le segnalazioni di disturbo odorigeno ricevute e gli esiti dei monitoraggi odorigeni a disposizione;
- **punto XVII:** si accoglie quanto proposto;
- **punto XVIII:** si accoglie quanto proposto, ritenendo opportuno prescrivere che la sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura del gestore sul Registro di carico-scarico dei rifiuti oppure dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione;

non ritenendo necessario, in merito al **punto XIX**, eliminare l’indicazione dell’anno di aggiornamento delle norme tecniche di riferimento come metodi di campionamento e analisi, in considerazione del fatto che la prescrizione di cui al punto D2.4.2 prevede già la possibilità di utilizzare, in alternativa alle norme tecniche elencate, i “metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati”, per cui non si rende di fatto necessario autorizzare l’AIA ogni qual volta entri in vigore un nuovo aggiornamento delle norme tecniche;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore di **aggiornare entro 90 giorni le garanzie finanziarie** già prestate a favore di Arpae – Direzione Generale, in modo tale che facciano riferimento anche al presente atto;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche, fatta eccezione per le modifiche che non si ritiene di poter accogliere, come sopra dettagliato;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 e n. 100 del 23/10/2023 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/03/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricata di funzione determina

- di **NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche di cui:
 - al **punto I.b**, confermando pertanto l'indicazione al punto 1 della Determinazione di AIA della capacità massima di trattamento di **301 t/giorno** riferita all'operazione R3;
 - al **punto I.d**, mantenendo le prescrizioni di cui ai punti 25, 26 e 27 della sezione D2.8, provvedendo solo a riformularle per tener conto del fatto che il digestato non sarà più oggetto di messa in riserva;
 - al **punto III**, segnalando comunque che la modifica proposta potrà essere eventualmente ripresa in considerazione una volta acquisiti gli esiti finali degli approfondimenti e delle valutazioni in corso in riferimento all'impatto odorigeno aziendale nell'assetto finale;

- al **punto IX**, confermando pertanto che il limite di 40 mg/Nm³ fissato per le emissioni in atmosfera E4 ed E5 è riferito al parametro “*TVOC*” (comprensivo dei composti metanici);
 - al **punto X**, confermando dunque l’attuale formulazione della prescrizione D2.4.27;
 - al **punto XI**, segnalando che la modifica proposta potrà essere eventualmente ripresa in considerazione una volta acquisiti gli esiti finali degli approfondimenti e delle valutazioni in corso in riferimento all’impatto odorigeno aziendale nell’assetto finale;
 - al **punto XIV.b**, confermando pertanto l’elenco dei punti di misura prescritti al punto D2.7.4 dell’Allegato I per l’esecuzione degli autocontrolli sulle emissioni sonore, nonché l’obbligo di verifica dei livelli sonori sia al perimetro aziendale che presso i recettori sensibili di cui al punto D2.7.6 dell’Allegato I;
 - al **punto XIX**, confermando la denominazione vigente per le norme tecniche indicate come metodi di campionamento e analisi di riferimento;
- di autorizzare le modifiche comunicate **relativamente ai restanti punti** e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e successive modifiche a Biorg S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo), come di seguito indicato:
- a)** il punto 1 e il punto 11 della Determinazione di AIA sono **sostituiti dai seguenti** (tenendo conto anche del fatto che la Fase 1 risulta ormai superata dalla Fase 2):
1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione delle seguenti attività di gestione rifiuti:

Fase 2 (con produzione di biometano):

 - trattamento biologico (**R3**) di rifiuti speciali non pericolosi per una potenzialità massima di **301 t/giorno** e una quantità di rifiuti trattabili massima pari a **70.000 t/anno**.
 11. il gestore è tenuto a prestare garanzia finanziaria a favore di ARPAE Direzione Generale di Bologna per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l’impianto.

Fase 2 (da presentare prima dell’avvio della produzione di biometano):

 - I. **€ 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00 euro)** per l’operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi (valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua espressa in tonnellate (70.000 t) per 12,00 euro/t.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni.

L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE di Modena previa integrazione accettata dalle parti.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- a. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- b. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01 e ss.mm.ii..

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto l'Autorità Competente provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

b) il gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento le garanzie finanziarie già prestate a favore di Arpae – Direzione Generale, secondo gli importi e le modalità riportate al punto 11 della Determinazione di AIA, in modo tale che le citate garanzie facciano riferimento anche al presente atto;

c) i paragrafi 1 e 4 della sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico” dell'Allegato I sono sostituiti dai seguenti:

1. RICEZIONE REFLUI

La ricezione dei reflui avviene tramite scarico di autobotti di capacità massima 30 m³ mediante pompa a pistoncini e manichette flessibili rinforzate (area F della planimetria agli atti).

Il sistema di pompaggio è dimensionato per garantire una portata oraria di 45-60 m³/ora e i reflui scaricati dalle autobotti sono inviati in n. 4 serbatoi in vetroresina totalmente chiusi, ciascuno di capacità 60 m³ equipaggiati con allarmi automatici di livello basso e livello alto. I serbatoi sono posizionati all'interno di una vasca di contenimento in cls con muretti perimetrali e fondazioni in c.a..

Sulla linea in acciaio inox di trasferimento del refluo da autobotte a serbatoi di accumulo è inserito un moto-tritratore, al fine di sminuzzare eventuali residui solidi presenti nel refluo, per migliorare l'efficienza del pompaggio.

Il refluo contenuto nei serbatoi di accumulo viene prelevato da n. 2 pompe monovite e trasferito nella linea di caricamento del digestore; la velocità di trasferimento è controllata mediante misuratore in linea di portata, al fine di assicurare un regime di alimentazione costante al biodigestore sulla base delle caratteristiche del substrato organico contenuto nel refluo.

Infine è presente nell'impianto una pesa per autobotti, utilizzata per la contabilizzazione del refluo effettivamente scaricato e ricevuto.

4. TRATTAMENTO AEROBICO ACQUE REFLUE

Le acque reflue provenienti dal processo di disidratazione del fango sono inviate mediante sistema di pompaggio e sollevamento all'impianto di depurazione biologica.

Tale impianto è costituito da n. 6 vasche, che permettono la rimozione dell'azoto contenuto nelle acque reflue come di seguito descritto (rif. Schema a blocchi depurazione acque allegato alla comunicazione di modifica agli atti):

- vasca n° 14 da 650 m³ provvista di agitatori sommersi, in cui avviene il processo di *denitrificazione* per la rimozione dei nitrati in azoto gassoso;
- vasca n° 15 da 800 m³ provvista di areatori sommersi per l'insufflazione di ossigeno, in cui avviene il processo di *nitrificazione* per la trasformazione dell'azoto ammoniacale in azoto nitrico (nitrati);
- vasca n° 12 da 650 m³, in cui viene effettuato un secondo step di *denitrificazione*;
- vasca n° 13 da 800 m³, in cui viene effettuato lo step finale di *nitrificazione* che consente di ridurre il livello di nitrati sotto il limite consentito per lo scarico in pubblica fognatura dell'acqua reflua depurata.

Come già previsto dal progetto di revamping dell'impianto, il sistema di depurazione biologica sarà potenziato con l'attivazione delle vasche 19 e 20, come fase finale del processo di depurazione dei reflui come di seguito descritto:

- vasca n° 19 da 650 m³ provvista di agitatori sommersi, in cui avviene il processo di *post-denitrificazione*;
- vasca n° 20 da 800 m³ provvista di aeratori sommersi per l'insufflazione dell'ossigeno, in cui avviene il processo finale di *post-denitrificazione*.

A servizio delle vasche di denitro/nitrificazione sono presenti i seguenti impianti:

- n. 4 compressori aria per alimentazione degli aeratori sommersi;
- pompe di estrazione liquido per alimentazione del refluo uscente al sedimentatore secondario n°23;
- tubazioni di troppo pieno per il mantenimento del livello massimo delle vasche e laminazione del surnatante verso il sedimentatore secondario n° 23 e le vasche n° 22 di trattamento terziario ed accumulo;
- tubazioni e pompe di ricircolo tra la sezione di nitrificazione e quella di denitrificazione, al fine di mantenere un'adeguata concentrazione del fango attivo microbiologico mediante elevati ricircoli;
- sistema di monitoraggio in continuo delle condizioni di processo mediante misuratori elettronici del potenziale redox nelle vasche di denitrificazione e del contenuto di ossigeno disciolto nelle vasche di nitrificazione;
- serbatoio di acciaio da 50 m³ per lo stoccaggio dei nutrienti, equipaggiato con allarmi automatici di livello basso e alto, posizionato all'interno di una vasca di contenimento in cls con muretti perimetrali e fondazioni in c.a.;
- pompe di dosaggio additivi ai fini del mantenimento della massima efficienza dell'attività microbiologica;
- sedimentatore secondario (n° 23), che permette la separazione dall'acqua reflua depurata del fango attivo di supero, con successivo ricircolo in testa all'alimentazione del digestore per abbattimento del carico organico;
- vasca (n° 22) di dosaggio e miscelazione di eventuali additivi per trattamenti terziari di tipo chimico-fisico:
 - dosaggio di cloruro ferrico per il controllo del contenuto massimo di fosfati,
 - dosaggio di flocculante-polielettrolita per la riduzione di eventuale torbidità derivante da solidi sospesi residui;
- sedimentatore terziario con la funzione di chiariflocculatore finale per la separazione di solidi e fango residui dall'acqua reflua depurata proveniente dalle vasche n° 22.

I solidi sedimentati nel chiariflocculatore vengono riciclati in testa all'impianto di alimentazione digestore, mentre l'acqua depurata e chiarificata viene scaricata nel punto S1/C, costituito da una condotta interrata in pendenza collegata mediante pozzetto di campionamento alla rete fognaria che adduce all'impianto di depurazione acque reflue gestito da Hera S.p.A..

A valle dello scarico S1/C e in testa all'impianto di depurazione consortile gestito di Hera, è presente un pozzetto con pompe di sollevamento e misuratore di portata, per l'alimentazione del depuratore secondo le caratteristiche quantitative-idrauliche e qualitative definite dalla convenzione tra Hera S.p.A. e Biorg S.r.l..

d) alla sezione C2.1.1 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I, si recepisce che:

- i punti di emissione **E1** ed **E2** derivano da caldaie che possono essere alimentate da metano, **biometano** o **biogas**;
- la portata massima di 1.200 Nm³/h autorizzata per i punti di emissione E9 ed E11 a servizio delle due torce di emergenza corrisponde alla **portata di biogas in ingresso** alle torce stesse;

e) alla sezione C2.1.4 "Emissioni sonore" dell'Allegato I, la tabella in cui sono elencate le principali sorgenti sonore è **sostituita dalla seguente**:

n°	Descrizione sorgente	diurna/notturna
S1	Pompa scarico camion	diurna
S2	Trituratori (3)	diurna/notturna
S3	Compressori (4)	diurna/notturna
S4	Gruppo pompe (2)	diurna/notturna
S7	Centrale termica digestore	diurna/notturna
S8	Miscelatori (13)	diurna/notturna
S9	Manitou D	diurna
S10	Transito mezzo pesante	diurna
S14	Ventilatore biofiltro E4	diurna/notturna
S15	Biotrituratori (2)	diurna
S16	Pala meccanica	diurna
S17	Centrifughe	diurna/notturna
S18	Soffianti (2)	diurna/notturna
S19	Dissabbiatore	diurna
S20A	Cabina di compressione impianto upgrading (1)	diurna/notturna
S20B	Cooler compressore biogas impianto upgrading (1)	diurna/notturna
S21	Chiller impianto upgrading	diurna/notturna
S22A	Cabina di compressione biometano (2)	diurna/notturna
S22B	Cooler compressore biometano impianto upgrading (2)	diurna/notturna
S25	Ventilatore biofiltro E5	diurna/notturna

f) alla sezione C2.1.5 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" dell'Allegato I, la tabella in cui sono elencate le vasche e i serbatoi presenti nel sito è **sostituita dalla seguente**, relativa all'assetto finale del sito post-revamping:

n° rif. planimetria	descrizione/funzione vasche, serbatoi, corpi tecnici	interrata/ fuori terra	coperta/ scoperta	contenuto	Capacità (m ³)	materiale	sistemi di contenimento/ sistemi di allarme
8	Digestore primario D-201	fuori terra	chiuso	Digestato e biogas da digestione anaerobica mesofila di reflui alimentari e FORSU	8.000	ferro e lamiera esterna	- sistema di miscelazione - sistema di riscaldamento e controllo temperatura con n.1 sonda di misura - sistema di controllo di livello liquido con strumento idrostatico - sistema di controllo di livello schiume
8	Digestore secondario D-202	fuori terra	chiuso	Digestato e biogas da digestione anaerobica mesofila di reflui alimentari e FORSU	4.000	ferro e lamiera esterna	- sistema di misura della pressione - n.2 valvole di sicurezza indipendenti che si attivano in caso di sovrappressioni di biogas o depressione
5A	Idrolisi 5A	fuori terra	chiuso	<u>FORSU pretrattata e reflui agroalimentari</u>	800	<u>acciaio inox e lamiera esterna</u>	- sistema di miscelazione - sistema di riscaldamento e controllo temperatura con n.1 sonda di misura - sistema di controllo di livello liquido con strumento idrostatico
5B	Idrolisi 5B	fuori terra	chiuso	<u>FORSU pretrattata e reflui agroalimentari</u>	800	<u>acciaio inox e lamiera esterna</u>	- sistema di controllo di livello schiume - sistema di misura della pressione - n. 1 valvola di sicurezza
25	Vasca polmone fanghi V-25	fuori terra	non coperta	<u>fango di supero dai sedimentatori primario e secondari</u>	150	cemento armato	sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
14-15	Vasche <u>denitrificazione</u> e nitrificazione/ossidazione (1° stadio) V-14, V-15	parzialmente interrata	non coperte	fanghi biologici in fase di rimozione azoto	1.450	cemento armato	- sistema di controllo di livello con sonda idrostatica - tubazioni di troppo pieno con convogliamento alle vasche di raccolta V22
23	Sedimentatore primario S-23	parzialmente interrata	non coperta	fanghi di sedimentazione e surnatante chiarificato	340	cemento armato	sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
24	Sedimentatore secondario S-24	parzialmente interrata	non coperta	fanghi di sedimentazione e surnatante chiarificato	250	cemento armato	sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
12-13	Vasca <u>denitrificazione</u> e nitrificazione/ossidazione (2° stadio) V-12, V-13	parzialmente interrata	non coperte	fanghi biologici in fase di rimozione azoto	1.450	cemento armato	- sistema di controllo di livello con sonda idrostatica - tubazioni di troppo pieno con convogliamento alle vasche di raccolta V22
22	Vasche raccolta refluo finale (n.2 vasche di analoghe caratteristiche), polmone per trattamenti chimico-fisici	parzialmente interrata	non coperta	Surnatante da sedimentatore primario S-23	200+200	cemento armato	sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
10	Ispessitore fanghi di supero S-10	Parzialmente interrata	non coperto	Fanghi di supero	200	cemento armato	troppo pieno convogliato a pozzetto pompe di sollevamento
11	Vasca di rilancio <u>acque reflue impianto</u> V-11	interrata	coperta	Chiaro di centrifuga (centrato)	30	cemento armato	sistema di controllo di livello con trasmettitore elettrico e PLC di controllo n.2 pompe di prelievo

n° rif. planimetria	descrizione/funzione vasche, serbatoi, corpi tecnici	interrata/ fuori terra	coperta/ scoperta	contenuto	Capacità (m ³)	materiale	sistemi di contenimento/ sistemi di allarme
G-H	n. 4 silos di stoccaggio reflui liquidi in ingresso T-101, T-102, T-103, T-105	fuori terra	chiusi con guardia idraulica	Reflui liquidi agroalimentari	4 x 60	vetroresina	bacino di contenimento in c.a. con muretto di 50 cm e sistema di controllo di livello con trasmettitore elettronico
G-H	n. 1 silos stoccaggio <u>nutrienti per il processo di depurazione biologica</u> T-104	fuori terra	chiusi con guardia idraulica	<u>Nutrienti per impianto di depurazione biologica</u>	50	acciaio inox	bacino di contenimento in c.a. con muretto di 50 cm e sistema di controllo di livello con trasmettitore elettronico
17	<u>Vasca di stoccaggio V-17</u>	parzialmente interrata	<u>coperta</u>	Stoccaggio <u>centrato da centrifughe</u>	<u>650</u>	cemento armato	Sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
18	<u>Vasca di stoccaggio V-18</u>	parzialmente interrata	non coperta	Stoccaggio <u>reflui prodotti internamente</u>	<u>800</u>	cemento armato	Sistema di controllo di livello con sonda idrostatica
19-20	Vasche di ossidazione V-19, V-20	parzialmente interrata	non coperta	<u>Stoccaggio fanghi</u>	1.450	cemento armato	Sistema di controllo di livello con sonda idrostatica

g) il punto 2 della sezione D1 “Piano di adeguamento dell’installazione e sua cronologia – Condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

2. **BAT 3/6**: dopo il revamping dell’impianto, deve essere effettuato il **monitoraggio in continuo dei cloruri nelle acque di scarico**.

I dati raccolti dal monitoraggio per dodici mesi successivi alla data di messa a regime dell’installazione in Fase 2 saranno *analizzati ed elaborati da parte del gestore in una relazione al termine del periodo di monitoraggio ed* utilizzati per valutare l’eventuale necessità di installazione di un impianto di abbattimento della concentrazione dei cloruri; *la citata relazione dovrà essere trasmessa ad Arpae di Modena e Comune di Spilamberto entro 30 giorni dalla data di conclusione del periodo di monitoraggio*;

h) i punti 1, 2, 42 e 43 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

FASE 2 – CON PRODUZIONE DI BIOMETANO

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – caldaia alimentata in modo alternato a biogas o metano/biometano (p.t.n. = 583 kW)		PUNTO DI EMISSIONE E2 – caldaia alimentata in modo alternato a biogas o metano/biometano (p.t.n. = 583 kW)		PUNTO DI EMISSIONE E3 – cogeneratore (p.t. al focolare = 390 kWt)
	biogas	metano/biometano	biogas	metano/biometano	
Messa a regime	a regime		a regime		vedi D2.4.3 e segg.
Portata massima (Nm ³ /h)	900		900		3.848
Altezza minima (m)	6,5		6,5		6,5
Durata (h/g)	discontinua		discontinua		24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	10 * ****	5 ** ***	10 * ****	5 ** ***	50 §
Ossidi di Azoto (mg/Nm ³)	450 ****	350 ***	450 ****	350 ***	95 §
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³)	50 ****	35 ** ***	50 ****	35 ** ***	15 §
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	500 ****	---	500 ****	---	240 §
S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nm ³)	100 * **** (prop. aziendale)	---	100 * **** (prop. aziendale)	---	---
Acido Cloridrico (mg/Nm ³)	10 * ****	---	10 * ****	---	---
Acido Fluoridrico (mg/Nm ³)	2 * ****	---	2 * ****	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – caldaia alimentata in modo alternato a biogas o metano/biometano (p.t.n. = 583 kW)		PUNTO DI EMISSIONE E2 – caldaia alimentata in modo alternato a biogas o metano/biometano (p.t.n. = 583 kW)		PUNTO DI EMISSIONE E3 – cogeneratore (p.t. al focolare = 390 kWt)
	biogas	metano/biometano	biogas	metano/biometano	
Impianto di depurazione	---		---		controllo automatico del rapporto lambda e abbattimento di CO con marmitta catalitica
Frequenza autocontrolli	annuale		annuale		annuale

* valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano o biometano.

*** valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

**** valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

§ valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E4 – biofiltro locale ricevimento FORSU e dissabbiatura	PUNTO DI EMISSIONE E5 – biofiltro locale centrifughe digestato	PUNTO DI EMISSIONE E9 – torcia di emergenza principale	PUNTO DI EMISSIONE E10 – sfiato off gas	PUNTO DI EMISSIONE E11 – torcia di emergenza secondaria
Messa a regime	vedi D2.4.3 e segg.	vedi D2.4.3 e segg.	a regime	---	vedi D2.4.3 e segg.
Portata massima (Nm ³ /h)	28.000	1.100	1.200 (biogas in ingresso)	---	1.200 (biogas in ingresso)
Altezza minima (m)	2.5	2.0	9	---	9
Durata (h/g)	24	24	emergenza	---	emergenza ***
TOC (mg/Nm ³)	40	40	---	---	---
Unità Odorimetriche (OUE/Nm ³)	300 *	300 *	---	---	---
Ammoniaca (mg/Nm ³)	20	20	---	---	---
Impianto di depurazione	biofiltro	biofiltro	---	---	---
Frequenza autocontrolli	** quadrimestrale: portata, concentrazione di odore (di cui uno nel periodo estivo) annuale: NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	** quadrimestrale: portata, concentrazione di odore (di cui uno nel periodo estivo) annuale: NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	---	---	---

* si veda la successiva sezione "Prescrizioni relative alle emissioni diffuse odorigene".

** a monte e a valle di ciascun biofiltro.

*** la torcia di emergenza secondaria può funzionare **solo in casi eccezionali**, qualora la torcia primaria fosse fuori servizio.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione

delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. **Le scale di accesso**

e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O_2)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO_2	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	<ul style="list-style-type: none"> UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	<ul style="list-style-type: none"> ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

42. Per i primi 12 mesi di funzionamento a partire da settembre 2023, con riferimento all'emissione E4, e per i primi 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime per

l'emissione E5, ad integrazione di quanto già previsto nel piano di monitoraggio e controllo, dovranno essere condotte analisi con cadenza bimestrale (6 analisi) per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore a monte e a valle **dei biofiltri**. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Al fine di testare l'efficacia del trattamento delle arie odorigene, per i primi 12 mesi **a partire da settembre 2023, con riferimento all'emissione E4, e per i primi 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime per l'emissione E5**, il valore di 300 ouE/m³ è da intendere come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione. Il superamento di tale valore in uno degli autocontrolli periodici del gestore dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, **comunque non oltre 60 giorni dal campionamento**, accompagnato da relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

Entro 14 mesi **dall'inizio di ciascuno dei suddetti monitoraggi, riferiti disgiuntamente alle emissioni E4 ed E5**, a conclusione dei 12 mesi di monitoraggio, il gestore dovrà produrre ad Arpae apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportate le ouE/m³ e le ouE/s, in modo da attestare l'adeguatezza dei dispositivi di deodorizzazione installati e permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del valore obiettivo di emissione fissato per le emissioni E4 ed E5; in caso di mancato rispetto, dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Allo scadere dei 12 mesi **di monitoraggio per ciascuna delle emissioni E4 ed E5 in maniera disgiunta**, salvo richieste motivate di proroga, il valore di emissione di 300 ouE/m³ sarà da considerarsi **valore limite** a tutti gli effetti.

43. **Per tutte le altre emissioni, sia convogliate puntiformi, che da sorgenti volumetriche, a partire da settembre 2023 fino a 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime dell'emissione E5 e comunque fino a 12 mesi dopo la messa a regime della configurazione finale dell'installazione, il gestore deve effettuare almeno due campagne annuali di monitoraggio degli odori** (stagione invernale e stagione estiva); **devono essere monitorate mediante misure della concentrazione di odore (ou_E/m³) almeno le sorgenti di seguito elencate:**

- S1: vasche 12 e 14 "Denitro"
- S2: vasche 13 e 15 "Ossidazione"
- S3: decantatore
- S4: vasca ispessitore
- S5: vasca polmone fanghi
- S6: vasca accumulo
- S8: vasca 20 "Ossidazione finale"
- S9: vasca 19 "Post denitro"
- S10: vasche 17 e 18 "Acque chiare"
- S13 (nuova): tettoia digestato al 23% s.s.
- **S14: tettoia di deposito dei sovalli**
- **S15: sfiato del serbatoio delle condense di biogas**
- **E10: sfiato off gas**
- **sistema di centrifugazione attualmente non collettato al biofiltro E5 (fino alla messa a regime dell'emissione E5).**

I risultati devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, **assieme alle relazioni tecniche di cui al precedente punto 42 (la prima relazione entro 14 mesi da settembre 2023 e la seconda entro 14 mesi dalla messa a regime dell'emissione E5)**, con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in ouE/m^3 **di tutte le sorgenti odorogene**. In caso di incremento superiore al 30% delle portate di odore rispetto a quanto inserito nella simulazione datata dicembre 2020, la relazione dovrà includere anche uno nuovo studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), utilizzando i valori reali conoscitivi ottenuti nei monitoraggi periodici.

In base alla valutazione dei dati **di monitoraggio sulle emissioni convogliate ed emissioni diffuse**, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorogene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

i) alla sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:

44. Il gestore è tenuto a **comunicare tempestivamente le operazioni di "manutenzione straordinaria" che possano avere impatti ambientali (in particolare odorogeni)** mediante specifica relazione da trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Spilamberto, nella quale siano indicate:

- la data di inizio e presunta conclusione,
- le informazioni tecniche necessarie per descrivere le operazioni da eseguirsi,
- l'evento che ha determinato la necessità dell'intervento,
- la natura e la quantità dei materiali da movimentare e la loro destinazione finale.

45. In considerazione del fatto che la tettoia dei sovvalli è aperta su più lati e non contenitiva degli odori, i sovvalli devono essere **stoccati all'interno di container scarrabili a tenuta**, che devono essere mantenuti **sempre chiusi**.

46. Il carbone attivo dei filtri a servizio degli sfiati dei serbatoi di raccolta delle condense del biogas deve essere rigenerato o smaltito al raggiungimento di un **aumento in peso del 20%**; la sua sostituzione deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura del gestore sul Registro di carico-scarico dei rifiuti oppure dai documenti attestanti l'invio alla rigenerazione.

j) il punto 17 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

17. Il limite del parametro Cloruri nelle acque di scarico può essere **derogato a 3.200 mg/litro per i mesi da novembre ad aprile**, mentre rimane la deroga attuale a 1.600 mg/litro da maggio a ottobre.

Qualora nei mesi da novembre ad aprile il bollettino sullo stato idrologico dei corsi d'acqua regionali riferito al fiume Panaro per la stazione di Spilamberto (come rilevabile al link <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/dati-acque/acque-superficiali/dati-idrometrici-in-tempo-reale-1>), rispetto al deflusso minimo vitale (Dmv), disponga il divieto temporaneo dei prelievi in due rilevazioni consecutive (semaforo rosso), il gestore dovrà

riportare lo scarico nel rispetto della deroga a 1.600 mg/litro **entro 72 ore sino al successivo normalizzarsi della situazione** (semaforo verde).

A questo riguardo, il gestore è tenuto a **registrare la verifica dello stato idrologico** del corso d'acqua fiume Panaro per la stazione di Spilamberto, **rendicontando tali registrazioni in sede di report annuale** contestualmente all'invio degli esiti degli autocontrolli eseguiti dalla Ditta, così da consentire la corretta valutazione di questi ultimi.

k) i punti 25, 26, 27, 32 e 35 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti:**

25. Il digestato risultante dall'attività aziendale potrà essere gestito in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

26. Il deposito temporaneo del digestato deve avvenire esclusivamente all'interno delle platee di cui alla documentazione agli atti.

27. Il digestato in deposito temporaneo non deve essere collocato oltre il limite della griglia di raccolta del percolato che deve essere presente nelle due platee.

32. I rifiuti classificati speciali non pericolosi ammessi al trattamento nonché i relativi quantitativi massimi trattabili annualmente sono i seguenti:

02 00 00 *RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI*

02 02 00 *rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale*

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 00 *rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa*

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 00 *rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 00 *rifiuti dell'industria lattiero-casearia*

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 00 *rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 00 *rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

20 00 00 *RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA*

20 01 00 *frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)*

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Il **quantitativo massimo trattabile annualmente** è pari a **70.000 t/anno** di cui:
 FORSU (EER 20.01.08) **40.000 t/anno +/- 20%**
 altri rifiuti **30.000 t/anno +/- 20%**

Il **quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili** (inteso come media giornaliera su base annuale, da rendicontare in sede di report annuale), considerata un'operatività annuale di **270 giorni**, è fissato in:
 • FORSU: **150 t/giorno +/- 20%**
 • altri rifiuti: **110 t/giorno +/- 20%**

35. La FORSU (EER 20.01.08) e **altri rifiuti solidi in ingresso** devono essere stoccati all'interno del capannone dotato di aspirazione convogliata al biofiltro; tale fabbricato deve essere provvisto di portoni ad apertura automatica da mantenere sempre chiusi, ad eccezione delle fasi di ingresso ed uscita degli automezzi.

l) in riferimento al nuovo rifiuto con codice **EER 02.02.03** (*scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*), il gestore è tenuto a:

1. comunicare mensilmente ad Arpae i **quantitativi in ingresso** allo stabilimento, trasmettendo anche le **relative schede di omologa** (scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto), **per i primi 12 mesi dall'avvio dei conferimenti**;
2. **entro 13 mesi dall'avvio dei conferimenti**, inviare ad Arpae una **relazione di approfondimento**, che consenta agli Enti di effettuare valutazioni circa eventuali correlazioni tra i quantitativi di tale tipologia di rifiuto gestiti, le segnalazioni di disturbo odorigeno ricevute e gli esiti dei monitoraggi odorigeni a disposizione;

m) la sezione D3.1.15 "Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente**:

D3.1.15 Monitoraggio e controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	ARPAE		
Portata dell'emissione e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	come da frequenze indicate al precedente punto D2.4.1	<i>biennale</i>	cartacea/elettronica su rapporti di prova e Registro degli autocontrolli	annuale
Verifica funzionamento dei ventilatori di aspirazione capannone FORSU	rilevazione e registrazione	giornaliera	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Verifica dei parametri di combustione torcia primaria (temperatura > 850°C; Ossigeno > 3%)	verifica interna o esterna	annuale per E9	<i>biennale</i> (verifica certificati analisi o analisi)	conservazione rapporti di prova	annuale
Numero ore di funzionamento/anno e quantitativo di biogas combusto dalla torcia secondaria	verifica interna o esterna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione di odore: olfattometria dinamica con norma UNI 13725	sorgenti areali da S1 a S15 ed E10 compresa *	semestrale **	---	conservazione rapporti di prova	annuale

* l'elenco delle sorgenti odorigene areali presenti nel sito e oggetto di monitoraggio è il seguente:

- **S1**: vasche 14 e 14 "Denitro"
- **S2**: vasche 13 e 15 "Ossidazione"
- **S3**: sedimentatore
- **S4**: vasca ispessitore
- **S5**: vasca polmone fanghiglia

- **S6:** vasca accumulo (vasca per accumulo di emergenza, in condizioni normali di esercizio dell'impianto la vasca è vuota e in questo caso non è necessario sottoporla a monitoraggio)
- **S8:** vasca 20 "Ossidazione finale"
- **S9:** vasca 19 "Post denitro"
- **S10:** vasche 17 e 18 "Acque chiare"
- **S13:** tettoia digestato
- **S14:** tettoia di deposito sovralli
- **S15:** sfiato del serbatoio delle condense di biogas
- **E10:** sfiato off gas

** dopo il primo anno di monitoraggio, si potranno valutare opportune modifiche relativamente alla periodicità dei monitoraggi della concentrazione di odore.

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Biorg S.r.l. e al Comune di Spilamberto tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae..

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.